

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195 (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 75). - *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.* (1) (2) (3) (4)

(1) Le modifiche apportate al presente provvedimento dalla l. 28 marzo 2002, n. 44, non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge citata (art. 15, l. 44/2002).

(2) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.

(3) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(Omissis).

CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ARTICOLO N.1 Componenti e sede del Consiglio.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. (1)

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

ARTICOLO N.2 Comitato di presidenza.

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO N.3 Commissioni.

Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.

ARTICOLO N.4 Composizione della sezione disciplinare (1).

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti (2).

I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c);

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (3).

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b);

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c);

un componente eletto dal Parlamento (4).

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

[Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.] (5)

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (6).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e successivamente dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

- (3) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2002, n. 44.
- (4) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2002, n. 44.
- (5) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 2002, n. 44.
- (6) La Corte costituzionale con sentenza 22 luglio 2003, n. 262 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.

ARTICOLO N.5

Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento (1).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

- (1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.6

Deliberazioni della sezione disciplinare (1).

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento [, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione]. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria (2).

Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria. (3)

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse. (4)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato (5).

- (1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(3) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.7
Composizione della segreteria (1).

1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.
 2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
 3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.
 4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
 5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
 6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro della giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
 7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 e successivamente dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

ARTICOLO N.7 bis
Ufficio studi e documentazione.

1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

ARTICOLO N.8

Ispettorato.

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero della giustizia.

ARTICOLO N.9

Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore (1).

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero della giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ARTICOLO N.10

Attribuzioni del Consiglio superiore.

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziare, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

ARTICOLO N.10 bis **Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari (1).**

La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 del D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

ARTICOLO N.11 **Funzionamento del Consiglio.**

Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste (1).

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi [, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,] il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento (2). Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le

sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e successivamente modificato dall'articolo 32 del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449 e dall'articolo 3-quinques, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(3) Comma inserito dall'articolo 3-quinques, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

ARTICOLO N.12

Assunzione dei magistrati per concorso (1).

1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. [Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo,] la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

(2) Comma modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

ARTICOLO N.13

Promozioni dei magistrati per scrutinio (1).

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

ARTICOLO N.14
Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

[1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l'azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;] (1)

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(1) Numero abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.

ARTICOLO N.15
Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati.

Per la destinazione dei magistrati al Ministero della giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO N.16
Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore.

Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

ARTICOLO N.17
Forma dei provvedimenti.

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 .(1).

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e successivamente dall' articolo 3, comma 1, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 , a decorrere dal 16 settembre 2010 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

ARTICOLO N.18

Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.

Il Presidente del Consiglio superiore:

- 1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
- 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno (1);
- 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

(1) Numero sostituito dall'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ARTICOLO N.19

Attribuzioni del Vice Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

ARTICOLO N.20

Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
- 3) elegge il Vice Presidente;
- 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
- 5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;
- 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
- 7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

CAPO III

COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ARTICOLO N.21

Convocazione dei corpi elettorali.

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. (1) (2)

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

(1) Il termine previsto dal presente comma è prorogato di sessanta giorni dall'articolo 13 della Legge 18 dicembre 1967, n. 1198; di novanta giorni dall'articolo 22 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1; di novanta giorni dall'articolo 1 della D.L. 2 agosto 1985, n. 394, e da ultimo, di altri trenta giorni dall'articolo 4 della legge 22 novembre 1985, n. 655.

(2) Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della l. 28 marzo 2002, n. 44, debbano effettuarsi prima della scadenza del termine stabilito al comma 1, art. 14, l. 44/2002, il termine di cui al presente comma è prorogato di non oltre sessanta giorni (art. 14, comma 2, l. 44/2002).

ARTICOLO N.22

Componenti eletti dal Parlamento.

La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

ARTICOLO N.23
Componenti eletti dai magistrati (1).

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48(2);

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

(1) Articolo modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, dall'articolo 5 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(2) Lettera modificata dall'articolo 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

ARTICOLO N.23 bis
Divieto di rieleggibilità (1).

[Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.]

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e successivamente abrogato dall'articolo 12 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.24
Elettorato attivo e passivo (1).

1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

- b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
 - c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
 - d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
 - e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.24 bis
Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte (1).

- [1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di Corte di appello.
2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di Corte di appello siano divisi in quattro collegi.
3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di Corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di Corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.
6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.
7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di Corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
- a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
 - b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'art. 24-ter ;
 - c) agli altri adempimenti di sua competenza.]
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e successivamente abrogato dall'articolo 12 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.24 ter
Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali (1).

- [1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.
 2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.
 3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della Corte di appello di Roma.
 4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione.]
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e successivamente abrogato dall'articolo 12 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.25

Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede (1).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma (2).

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 1985, n. 655 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(2) Comma modificato dall'articolo 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

ARTICOLO N.26

Votazioni (1).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, successivamente modificato dall'articolo 9 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.26 bis
Termini per le votazioni (1) (2).

Art. 26-bis.

[Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.]

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(2) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

ARTICOLO N.27
Scrutinio e assegnazione dei seggi.

1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.

3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30. (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 e da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e dall'art. 9 della Legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.27 bis
Formazione della lista nazionale (1) (2).

[L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'art. 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.]

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(2) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

ARTICOLO N.27 ter

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore (1).

[La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.] (2)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(2) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

ARTICOLO N.27 quater

Proclamazione dei risultati (1).

[Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.] (2)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(2) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

ARTICOLO N.28

Contestazioni.

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. (1)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.29

Reclami.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

ARTICOLO N.30

Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio.

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

ARTICOLO N.31

Scioglimento del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

CAPO IV

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ARTICOLO N.32

Durata della carica.

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ARTICOLO N.32 bis
Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ARTICOLO N.33
Incompatibilità.

I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo (1).

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche (2).

Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero della giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 11 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 12 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

ARTICOLO N.34
Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini.

[I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a essere prima della scadenza anzidetta.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 838.

ARTICOLO N.35
Divieto di incarico di uffici direttivi.

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

ARTICOLO N.36

Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni.

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

ARTICOLO N.37

Sospensione e decadenza.

I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improvvisità o imperseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ARTICOLO N.38

(Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento).

Art. 38.

[I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penali irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improvvisabilità o improseguibilità dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.]

(1)

(1) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all'articolo 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ARTICOLO N.39

Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti. (1)

(1) Articolo modificato dall'articolo 10 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, successivamente sostituito dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e dall'articolo 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e da ultimo dall'articolo 11 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

ARTICOLO N.40

Assegni e indennità ai componenti del Consiglio.

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero della giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

ARTICOLO N.41

Posizione giuridica dei segretari.

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta (1).
(1) Vedi, ora, artt. 2, ultimo comma, e 3, comma 7, l. 4 gennaio 1963, n. 1.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO N.42 Abrogazioni di norme incompatibili.

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

ARTICOLO N.43 Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.